

Orientamenti del Tribunale di Mantova in ordine alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento

- 1) L'audizione del debitore, di regola, non viene disposta quando l'importo del credito azionato è inferiore ad euro 5.000,00;
- 2) Al fine di decidere se disporre la convocazione del debitore, l'esistenza di un titolo esecutivo viene richiesta allorquando il credito risulta di importo inferiore ad euro 10.000,00;
- 3) La contestazione del credito esclude l'insolvenza dovendosi precisare che il Collegio provvede ad una sommaria delibazione delle ragioni della contestazione che il debitore ha l'onere di allegare e documentare;
- 4) Non viene ritenuto necessario il previo esperimento di azione esecutiva allorquando il dissesto si può desumere da altri indici (ad es. particolare rilevanza del credito in relazione alle condizioni patrimoniali; esistenza di numerosi protesti);
- 5) La produzione della situazione patrimoniale viene richiesta all'udienza prefallimentare;
- 6) Il Tribunale richiede sistematicamente informazioni sulla condizione patrimoniale del debitore agli organi di polizia anche nel caso di istanza ex art. 14 l.f.;
- 7) Vengono complessivamente valutati il giro d'affari, il numero dei dipendenti, l'entità del passivo e del capitale investito;
- 8) No, nel senso che si tiene sempre conto di tutti gli elementi sopra evidenziati;
- 9) In ordine ai limiti dimensionali va preliminarmente chiarito che si distingue fra impresa individuale e società artigiana. Più specificamente viene escluso dalla dichiarazione di fallimento (salva restando comunque la necessità di valutare unitariamente la dimensione dell'impresa) l'imprenditore il cui giro d'affari sia inferiore a 300.000,00 euro ed impieghi non più di cinque lavoratori; per quanto concerne invece la società artigiana indici di una dimensione non industriale sono considerati un giro d'affari non superiore a 400.000,00 euro ed un numero di lavoratori non superiore a cinque per ciascun socio;
- 10) Al fine di individuare le dimensioni dell'impresa si tiene conto della sua struttura quale risultante negli ultimi due anni di svolgimento dell'attività.